

REGIONE
DEL VENETO

CITTÀ METROPOLITANA
DI VENEZIA

COMUNE
DI SAN DONÀ DI PIAVE

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

ai sensi della Legge n. 447 del 26/10/1995
della L.R. Veneto n. 21 del 10/05/1999
e della D.G.R.V. n. 4313 del 21/09/1993

ADOZIONE PCCA:	DELIBERA C.C.	n. 65	DEL 18/07/2016
APPROVAZIONE PCCA:	DELIBERA C.C.	n. 51	DEL 06/07/2017
APPROVAZIONE REGOLAMENTO ACUSTICO:	DELIBERA C.C.		



Regolamento acustico

Committente	Redazione
 <i>Comune di San Donà di Piave Piazza Indipendenza, 13 30027 San Donà di Piave (VE)</i>	  AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV GL = ISO 9001 = <i>Dott. Agr. Diego Carpanese via Guizza, 271 35125 Padova Tel/Fax 049 8809856 info@dbambiente.com</i>

Luglio 2020

Revisione 00

SOMMARIO

Art. 1 - Campo di applicazione.....	1
Art. 2 - Classificazione acustica del territorio e definizioni.....	2
Art. 3 - Soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, documentazione d'impatto acustico, autocertificazione asseverata, casi d'esclusione:	4
Art. 5 - Piani di risanamento acustico	8
Art. 6 - Requisiti acustici passivi degli edifici	8
Art. 7 - Definizioni	9
Art. 8 - Deroghe.....	9
Art. 9 - Spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, a carattere temporaneo, mobile	9
Art. 10 - Cantieri edili, stradali e assimilabili.....	12
Art. 11 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga.....	13
Art. 12 - Macchine destinate all'agricoltura.....	14
Art. 13 - Macchine/impianti da giardinaggio.....	14
Art. 14 - Segnalatori acustici di allarme	14
Art. 15 - Attività rumorose presso luoghi di culto.....	15
Art. 16 - Cannoncini antigrandine o per allontanare i volatili.....	15
Art. 17 - Pubblicità fonica.....	15
Art. 18 - Autolavaggi	16
Art. 19 - Fuochi d'artificio.....	16
Art. 20 - Impianti tecnologici	16
Art. 21 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori	16
Art. 22 - Attività sportive rumorose	16
Art. 23 - Altre attività rumorose	17
Art. 24 - Sospensioni, revoche	18
Art. 25 - Sanzioni amministrative.....	19
Art. 26 - Sanzioni penali.....	19
Art. 27 - Accertamento delle violazioni.....	19
Art. 28 - Disturbo della quiete pubblica	20
Art. 29 - Abrogazioni	21

ALLEGATI

ALLEGATO I: Modello di richiesta di Autorizzazione in Deroga al superamento dei limiti di rumore per attività temporanea

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento attua a livello comunale le disposizioni in materia di inquinamento acustico, così come prescritto dalle norme di seguito indicate:
 - Legge 447/95 e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
 - del D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
 - D.P.C.M. 05.02.1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
 - DPCM 16 aprile 1999 n. 215 - Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi
 - Legge Regionale 10 maggio 1999 n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico"
 - Legge Regionale 21.09.2007 n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", con particolare riferimento all'art. 9
 - D.P.R. 19 ottobre 2011 n. 227 - Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
2. Si rileva che la normativa sull'inquinamento acustico concerne esclusivamente il profilo pubblicistico della tutela, quello cioè che la pubblica amministrazione deve apprestare in via generale a presidio dell'incolumità psicofisica della collettività. In tale ambito gli eventuali interessi particolari dei cittadini trovano tutela solo indirettamente e nella misura in cui essi coincidono, in tutto od in parte, con l'interesse pubblico anzidetto.
3. Come indicato dall'art.2 della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, la tutela dall'inquinamento acustico esterno si esercita su tutto il territorio, fatta eccezione per le aree agricole, a bosco, a pascolo e improduttive, qualora l'inquinamento acustico sia prodotto da attività agricole e forestali non industriali con carattere di temporaneità.

Art. 2 - Classificazione acustica del territorio e definizioni

1. Per il Comune di San Donà di Piave, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 06/07/2017, è stato approvato il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale che prevede la suddivisione dello stesso in zone acusticamente omogenee.
2. Per ciascuna zona sono stabiliti valori limite di emissione, valori limite assoluti di immissione, valori limite differenziali di immissione, valori di attenzione e valori di qualità, così come previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
3. Si definisce periodo di osservazione diurno la fascia oraria compresa dalle ore 6.00 alle ore 22.00; si definisce periodo di osservazione notturno la fascia oraria compresa dalle ore 22.00 alle ore 6.00.
4. Si definisce valore limite di emissione il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
5. Si definisce valore limite assoluto di immissione il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei recettori.
6. Si definisce valore limite differenziale di immissione la differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
7. Si definisce valore di attenzione il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.
8. Si definisce valore di qualità il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.
9. Tabelle di riferimento per i valori limite:

Tabella 1.1. Valori limite assoluti di emissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella 1.2. Valori limite assoluti di immissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 1.3. Valori di qualità - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriale	70	70

Tabella 1.4. Valori limite differenziali di immissione - L_{eq} in dBA

CLASSI DI DESTINAZIONI D'USO DEL TERRITORIO		LIMITI MASSIMI E TEMPI DI RIFERIMENTO	
		Diurno (6-22)	Notturmo (22-6)
I	aree particolarmente protette	5	3
II	aree prevalentemente residenziali	5	3
III	aree di tipo misto	5	3
IV	aree di intensa attività umana	5	3
V	aree prevalentemente industriali	5	3
VI	aree esclusivamente industriale	Non applicabile	Non applicabile

10. Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno correlato alla immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, tale da provocare turbamento al riposo e alle attività umane - cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute - nonché turbamento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (L. 26 ottobre 1995, n. 447).

TITOLO II - DOCUMENTAZIONE D'IMPATTO ACUSTICO E PROCEDIMENTI**Art. 3 - Soggetti tenuti alla presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico, documentazione d'impatto acustico, autocertificazione asseverata, casi d'esclusione:**

1. Ai sensi dell'art. 8, commi 2, 3, 4, 5 e 6 della Legge 447/95 e Deliberazione n. 3 del 29.01.2008 del Direttore Generale A.R.P.A.V. (*Approvazione delle Linee Guida per l'elaborazione della Documentazione d'Impatto Acustico ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/95*), sono tenuti a presentare all'Ufficio competente del Comune, la documentazione d'impatto acustico, redatta dal richiedente e sottoscritta da tecnico abilitato secondo le suddette Linee Guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V. (*Deliberazione n. 3/2008 pubblicata sul BURV n. 93 del 07.11.2008 e s.m.i.*), i seguenti soggetti, titolari di progetti o opere, nonché gestori di attività di realizzazione, modifica (anche di orario), potenziamento delle opere di seguito indicate:
 - aeroporti, aviosuperfici, eliporti
 - strade di tipo A, B, C, D, E, F (rispettivamente autostrade, strade principali extraurbane, strade secondarie extraurbane, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere, strade locali), secondo la classificazione prevista dal D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche
 - discoteche
 - circoli privati, pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi
 - impianti sportivi e ricreativi
 - ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
2. È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:
 - a) scuole e asili nido
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 1.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere inoltre obbligatoriamente presentata nei casi di:
 - rilascio permessi a costruire relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
 - rilascio provvedimenti comunali in genere riguardanti l'abilitazione per l'utilizzazione di immobili da adibire ad attività produttive, sportive, ricreative, di intrattenimento in genere, commerciali, servizi polifunzionali
 - rilascio di licenze, autorizzazioni, ogni altro provvedimento, finalizzato all'esercizio di attività produttive/commerciali.

4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è resa secondo i criteri definiti dalle Linee Guida Regionali predisposte da A.R.P.A.V. (*Deliberazione n. 3/2008 pubblicata sul BURV n. 93 del 07.11.2008 e s.m.i.*)

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella documentazione sopraccitata o la documentata rumorosità dell'esercizio, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 10.329,00 prevista dall'Art. 10 comma 3, della Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

CASI D'ESCLUSIONE:

5. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 19.10.2011 n. 227 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del D. Lgs. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"* (G.U. n. 28 del 03.02.2012), sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, le attività a bassa rumorosità di seguito elencate:

Elenco attività esonerate dall'obbligo di presentazione della documentazione previsionale d'impatto acustico/documentazione d'impatto acustico (cfr. Allegato B del D.P.R. 227/2011):

1. Attività alberghiera
2. Attività agro-turistica
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar)
4. Attività ricreative
5. Attività turistica
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco
7. Attività culturale
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo
9. Palestre
10. Stabilimenti balneari
11. Agenzie di viaggio
12. Sale da gioco
13. Attività di supporto alle imprese
14. Call center
15. Attività di intermediazione monetaria
16. Attività di intermediazione finanziaria
17. Attività di intermediazione Immobiliare
18. Attività di intermediazione Assicurativa
19. Attività di informatica - software
20. Attività di informatica - house
21. Attività di informatica - internet point
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere)
23. Istituti di bellezza

24. Estetica
 25. Centro massaggi e solarium
 26. Piercing e tatuaggi
 27. Laboratori veterinari
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
 30. Lavanderie e stirerie
 31. Attività di vendita al dettaglio di generi vari
 32. Laboratori artigianali per la produzione di dolci
 33. Laboratori artigianali per la produzione di gelati
 34. Laboratori artigianali per la produzione di pane
 35. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti
 36. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 37. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
 38. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tinture finissaggio
 39. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
 40. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria
 41. Liuteria
 42. Laboratori di restauro artistico
 43. Riparazione di beni di consumo
 44. Ottici
 45. Fotografi
 46. Grafici
6. Fanno eccezione l'esercizio di attività quali: **ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.** In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione d'impatto acustico o di previsione di impatto acustico ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15), ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma seguente.
7. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma precedente, le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 dicembre 1997, la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (art. 4 Legge 4 gennaio 1968 n. 15).

8. Sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale.
9. In riferimento al precedente comma 3, riportante le casistiche in cui sorge l'obbligo di redigere la documentazione di previsione di impatto acustico, nei casi in cui sia prevista unicamente la Denuncia di Inizio Attività, Segnalazione Certificata d'Inizio Attività, Permesso a costruire od altro atto equivalente, il soggetto interessato deve produrre documentazione di previsione di impatto acustico unitamente alla denuncia stessa o al diverso atto equivalente.
10. Nei casi in cui sia previsto il superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lett. a) della L. 447/1995 la Documentazione di Impatto Acustico di cui ai commi precedenti deve contenere l'indicazione delle misure da attuare per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate da attività/macchine/impianti.
11. La realizzazione degli accorgimenti previsti nel Documento di Impatto Acustico e delle eventuali prescrizioni del Dipartimento Provinciale A.R.P.A.V. competente per il territorio è condizione vincolante per il rilascio dell'abitabilità / agibilità della struttura e della licenza nei casi richiamati ai commi precedenti.

Art. 4 - Strutture, aree e locali destinati all'intrattenimento ed allo spettacolo

1. Tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, all'intrattenimento ed allo spettacolo, quali ad esempio discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, teatri, teatri tenda, sale giochi e pubblici esercizi, nell'effettuazione delle loro attività, devono rispettare i valori limite di immissione assoluti e differenziali ed i valori limite di emissione previsti dal DPCM 14/11/97 e dal presente Regolamento nonché, nei casi in cui siano utilizzati impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione acustica, anche quanto previsto dal D.P.C.M. 215/99 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Piani di risanamento acustico

2. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune apposito piano per interventi di risanamento acustico. Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione dei piani di intervento può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati.

Art. 6 - Requisiti acustici passivi degli edifici

1. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione necessaria a garantire che la progettazione di una struttura edilizia tenga conto dei requisiti acustici degli edifici stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/97, ossia che la struttura edilizia rispetti:
 - a) i requisiti acustici per gli impianti tecnologici e per le sorgenti sonore interne
 - b) i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti (cfr. Appendice).
2. La Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una relazione redatta ad opera di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale. Tale documentazione deve essere sottoscritta dal proponente, del progettista e dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale.
3. Al fine di garantire la corretta posa in opera dei materiali secondo quanto previsto dalla documentazione previsionale di cui al comma 1, il costruttore e il direttore dei lavori, al momento dell'affidamento dei rispettivi incarichi, prendono atto dei contenuti della suddetta documentazione.
4. La predisposizione della Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici degli Edifici è necessaria per il rilascio di Permessi di Costruire o atti equivalenti relativi a interventi di Ristrutturazione Urbanistica, Completamento e Nuovo Impianto, per edifici adibiti a:
 - a) residenza o assimilabili;
 - b) uffici e assimilabili; lettera
 - c) alberghi, pensioni ed attività assimilabili; lettera
 - d) ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili; lettera
 - e) attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili; lettera
 - f) attività ricreative o di culto o assimilabili; lettera
 - g) attività commerciali o assimilabili.
5. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici costituisce la documentazione acustica finale di una struttura edilizia ed attesta che le ipotesi progettuali (corrette alla luce di tutte le modifiche apportate in corso d'opera al progetto iniziale) circa il rispetto dei requisiti acustici siano soddisfatte in opera.
6. La Valutazione Conclusiva dei Requisiti Acustici degli Edifici è costituita da una dichiarazione, sottoscritta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale congiuntamente al proponente, al progettista, al costruttore e al direttore dei lavori, redatta sulla base di collaudo acustico in opera o mediante autocertificazione.

TITOLO III - ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE

Art. 7 - Definizioni

7. Con esclusione delle attività ripetitive, viene definita temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni non fisse, variabili e di tipo provvisorio. Nell'ambito di tale definizione, sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività produttive a carattere stagionale.

Art. 8 - Deroghe

1. In deroga ai limiti di classe acustica previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale, le attività rumorose temporanee possono essere consentite ai sensi del presente regolamento.

Art. 9 - Spettacoli, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, a carattere temporaneo, mobile

1. Le attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui al precedente art. 7, sono:
 - a. quelle esercitate presso pubblici esercizi/circoli privati a supporto dell'attività principale (ad es. serate musicali, piano bar, intrattenimento vocale, uso di apparecchi radiotelevisivi, ecc...). In particolare, al fine di garantire il diritto alla quiete dei cittadini, si stabilisce che ogni attività di somministrazione alimenti e bevande, per poter effettuare la somministrazione su area esterna ed interna **dalle ore 23.00 alle ore 24.00** effettuando contestualmente attività musicale o uso di apparecchi radiotelevisivi, deve presentare presso gli Uffici Competenti quanto segue:
 - Comunicazione di superamento dei limiti di rumore per i quali è richiesta la deroga, corredata da un calendario trimestrale di eventi, tenendo conto dei seguenti criteri:

Periodo primaverile - estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) per gli esercizi insediati in Zone Omogenee da P.I. definite come "D"

 - numero massimo di 60 (sessanta) giornate complessive nell'arco del periodo temporale primaverile - estivo;
 - massimo 12 (dodici) giornate complessive per ogni mese;
 - massimo 2 (due) giornate consecutive per settimana.

Periodo primaverile - estivo (dal 1 maggio al 30 settembre) per gli esercizi insediati in tutte le restanti Zone Omogenee da P.I.

 - numero massimo di 40 (quaranta) giornate complessive nell'arco del periodo temporale primaverile - estivo;
 - massimo 8 (otto) giornate complessive per ogni mese;
 - massimo 2 (due) giornate consecutive per settimana.

Periodo autunnale - invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile) per gli esercizi insediati in Zone Omogenee da P.I. definite come "D"

- numero massimo di 42 (quarantadue) giornate complessive nell'arco del periodo temporale autunnale - invernale;
- massimo 6 (sei) giornate complessive per ogni mese;
- massimo 2 (due) giornate consecutive per settimana.

Periodo autunnale - invernale (dal 1 ottobre al 30 aprile) per gli esercizi insediati in tutte le restanti Zone Omogenee da P.I.

- numero massimo di 28 (ventotto) giornate complessive nell'arco del periodo temporale autunnale - invernale;
- massimo 4 (quattro) giornate complessive per ogni mese;
- massimo 2 (due) giornate consecutive per settimana.

L'accertato disturbo della quiete pubblica costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione di cui sopra.

I responsabili dei pubblici esercizi sono chiamati a svolgere funzioni di indirizzo, osservazione e sensibilizzazione della clientela, in particolare dovranno invitare gli avventori a rispettare le regole della civile convivenza al fine di evitare schiamazzi.

Qualora nel corso dell'anno vengano adottati nei confronti del medesimo pubblico esercizio più di due provvedimenti di revoca dell'autorizzazione in parola, non sarà più possibile il rilascio di ulteriori autorizzazioni per i dodici mesi seguenti.

Le attività svolte in assenza della comunicazione di cui alla lettera a), comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 ad euro 900,00 prevista dall'art. 8 comma 3, lettera a) della Legge Regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico", come modificato dall'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 7 del 18.03.2011.

- b. quelle svolte all'aperto, quali i festival, i concerti, spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza che utilizzino sorgenti sonore, i circhi, i luna park, i cinema all'aperto, i teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento con allestimenti temporanei che non superino le 15 (quindici) giornate consecutive nell'arco dell'anno solare di riferimento, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 della L.R. 10 maggio 1999 n.21, sono ammesse solo se presentano agli Uffici Competenti quanto segue:

→ Comunicazione di superamento dei limiti di rumore per i quali è richiesta la deroga. Esse non possono protrarsi oltre le ore 24.00 con periodo d'interruzione pomeridiana dal 1 maggio - 30 settembre dalle ore 13.00 alle 15.00 e nel restante periodo dell'anno dalle ore 12.00 alle ore 13.00.

Le attività temporanee, organizzate da enti pubblici o soggetti privati nell'ambito del territorio comunale, si distinguono, ai fini del presente regolamento, in:

- **culturali:** possono riguardare conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza di qualsiasi genere, mostre, proiezioni cinematografiche ed altri affini;
- **sportive:** possono riguardare gare calcistiche, ciclistiche, podistiche, oltre a tornei o esibizioni collegate alle varie discipline sportive (motocross, go-kart, tiro a volo e simili);

- **di trattenimento, svago e ricreative:** possono riguardare iniziative che si svolgono in aree pubbliche o private aperte al pubblico, che vi accede liberamente, organizzate da gruppi/associazioni/partiti/comitati al fine di raccogliere fondi destinati all'autofinanziamento o alle promozioni di solidarietà sociale (sfilate in maschera, carri allegorici, pesche di beneficenza, tombole, giochi vari, diffusione di musica, ecc.);
 - **promozionali:** possono riguardare iniziative, promosse da associazioni di categoria, atte a valorizzare professionalità/qualità di servizi offerti (mostre, esibizioni di prodotti artigianali, sfilate di moda, ecc...).
2. I tempi necessari per l'allestimento/smantellamento delle strutture ed il ripristino dei luoghi non vengono ricompresi nel tempo di durata della manifestazione.
 3. Per le manifestazioni a carattere temporaneo/mobile di cui al comma 1, lettera a) e b) dell'art. 9, i soggetti organizzatori dovranno indirizzare agli Uffici Competenti del Comune la comunicazione, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività in modo tale da consentire gli enti ed uffici interessati di istruire correttamente la pratica ed impartire le istruzioni tecniche necessarie.
 4. In prossimità di edifici scolastici, il superamento dei limiti massimi da parte delle sorgenti sonore è consentito solamente in orari non coincidenti con l'orario delle attività scolastiche.
 5. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
 6. Sono considerate abusive le manifestazioni organizzate in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
 7. Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area.

Art. 10 - Cantieri edili, stradali e assimilabili

1. I cantieri edili, stradali e assimilabili attivi, di iniziativa privata e pubblica, devono prevedere l'utilizzo di macchine/impianti, sia fissi che mobili, conformi alle norme di omologazione e certificazioni specifiche; la collocazione di macchine/impianti deve avvenire in postazioni che consentano di limitare al massimo la rumorosità verso recettori sensibili. Nel caso in cui le macchine/attrezzature in uso non rientrino tra quelle considerate dalla vigente normativa nazionale (es. attrezzi manuali), devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti e tutti i comportamenti necessari per rendere meno rumoroso il loro utilizzo e schermarli rispetto agli edifici residenziali circostanti (es. carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, schermi costituiti da barriere anche provvisorie quali laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc...).
2. L'utilizzo degli avvisatori acustici è consentito, purché non se ne possa prevedere la sostituzione con altri di tipo luminoso, nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche; è comunque vietato l'utilizzo improprio degli avvisatori acustici.
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 della L.R. 10 maggio 1999 n.21, l'attività nei cantieri edili, stradali ed i lavori con macchinari rumorosi, sono consentiti, dalle ore 8.00 alle 19.00, con periodo d'interruzione pomeridiana dal 1 giugno - 31 agosto dalle ore 13.00 alle 15.00 e nel restante periodo dell'anno dalle 12.00 alle 13.00
4. Le attività di cantieri edili e stradali sono consentite al di sopra dei limiti di zona in prossimità di ricettori sensibili (scuole, case di cura e di riposo, ecc.) o in aree di classe I e II a seguito di deroga rilasciata dall'ufficio competente, secondo le modalità previste all'art. 11 successivo del presente regolamento.
5. Nel caso delle scuole è possibile attivare i cantieri edili e stradali al di sopra dei limiti di zona solamente al di fuori dell'orario scolastico.
6. Non si applicano i limiti differenziali di immissione, né le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.
7. Per i cantieri edili/stradali che debbano essere attivati per il ripristino urgente di servizi pubblici (acqua potabile, gas, linee elettriche, linee telefoniche, condotte fognarie, ecc...), ovvero in tutti i casi che comportino situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione dell'ambiente e/o del territorio, è sufficiente una comunicazione alla Polizia Locale per l'ottenimento della deroga ai limiti del rumore senza vincoli di orario.

Art. 11 - Rilascio delle autorizzazioni in deroga

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo sul territorio comunale che non rispettano gli orari ed i periodi temporali fissati dall'art. 9 comma 1, lettere a) e b) e dall'art. 10 comma 3 o che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 10, comma 4, necessitano di richiesta di autorizzazione in deroga, su apposita modulistica allegata al presente regolamento (Allegato I), indirizzata all'Ufficio competente del Comune da presentare almeno 30 (trenta) giorni prima dell'avvio dell'attività rumorosa.
2. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali che comportano la non osservanza degli orari indicati nel presente regolamento, la domanda di autorizzazione deve essere presentata contestualmente alla domanda di Permesso di costruire edilizia o di Concessione lavori in sede stradale.
3. Per i casi rientranti nel comma 1 e 2 del presente articolo, il Responsabile del Servizio interessato del Comune, sentito eventualmente anche il parere dell'A.R.P.A.V. competente per il territorio, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga al presente regolamento.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa; in tale caso l'attività rumorosa dovrà essere adeguata agli orari previsti nel presente regolamento.
5. Per le domande di rilascio di autorizzazione in deroga non viene considerato valido il criterio del "Silenzio assenso".

TITOLO IV - UTILIZZO DI MACCHINE/IMPIANTI RUMOROSI

Art. 12 - Macchine destinate all'agricoltura

1. Per le attività inerenti la conduzione di fondi agricoli, è consentito l'utilizzo di macchine agricole in orari ricompresi tra le ore 7.00 e le ore 12.00 e le ore 14.00 e le ore 20.00 per i giorni feriali, tra le ore 7.00 e le ore 12.00 per i giorni festivi.
2. Le macchine agricole a funzionamento continuo, quali ad esempio impianti di irrigazione con motore a scoppio o simili, dovranno essere installate a non meno di 300 m dal recettore sensibile più' prossimo, garantendo comunque il rispetto dei limiti di zona previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale.
3. Le macchine agricole in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie in materia di contenimento delle emissioni acustiche, così come recepite dalla normativa nazionale.

Art. 13 - Macchine/impianti da giardinaggio

1. Per le attività inerenti la gestione di giardini/parchi/spazi verdi, ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n.21, è consentito l'utilizzo di macchine/impianti specifici in orari ricompresi dal lunedì al venerdì tra le ore 8.00 e le ore 20.00 mentre il sabato, la domenica ed i giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00 in entrambi i casi con interruzione dalle ore 12.30 alle ore 15.30.
2. Le macchine/impianti in uso dovranno rispettare le direttive comunitarie, così come recepite dalla normativa nazionale, in maniera tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più' bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

Art. 14 - Segnalatori acustici di allarme

1. Per i segnalatori acustici di allarme di edifici diversi dalla dimora privata, non si applicano i limiti previsti dal presente regolamento; le loro emissioni sonore non devono essere percepite oltre il raggio di 250 (duecentocinquanta) metri e non possono comunque avere una durata superiore a 3 (tre) minuti continuativi e in ogni caso deve cessare entro 15 (quindici) minuti dall'inizio, anche se il segnale è intermittente.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1 è tenuto ad esporre la targhetta esterna contenente i dati identificativi e recapito del soggetto in grado di disattivare il sistema di allarme.
3. I dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verifichino condizioni anomale di funzionamento, che creino disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
4. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro; le segnalazioni sonore dovranno essere

di breve durata, comunque non superiore a 10 (dieci) secondi ed entro i limiti di emissione acustica stabiliti dal piano di classificazione acustica comunale.

Art. 15 - Attività rumorose presso luoghi di culto

1. È sempre ammesso dalle ore 6.00 alle ore 22.00 e al di fuori di tale fascia oraria limitatamente per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi, l'utilizzo di campane od orologi campanari o altri apparecchi di diffusione del suono collocati presso luoghi di culto utilizzati per scopi liturgici o connessi all'esercizio del culto o dell'uso religioso, secondo quanto stabilito dalle disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. Le attività di cui al presente comma non dovranno essere autorizzate in deroga.
2. L'utilizzo delle campane in contesti diversi da quelli indicati nel comma 1, quali attività di dimostrazione, insegnamento e addestramento per gruppi e/o associazioni per la loro formazione, costituisce un'attività che viene ricompresa nelle manifestazioni temporanee di cui al Titolo III del presente regolamento.

Art. 16 - Cannoncini antigrandine o per allontanare i volatili

3. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" o "cannoncini antigrandine", ad una distanza inferiore ai 300 metri dalla perimetrazione dei centri abitati e ai 200 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.
4. È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21.00 alle ore 07.00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 5 minuti.

Art. 17 - Pubblicità fonica

1. Nel territorio del comune è consentita l'effettuazione di pubblicità sonora con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, entro i limiti del seguente orario: da maggio ad ottobre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; da novembre ad aprile dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. La pubblicità stessa è vietata in prossimità di scuole, case di cura ed ospedali; la tonalità deve essere particolarmente moderata e tale da non essere percepita da una distanza superiore di 50 metri.

Art. 18 - Autolavaggi

1. I sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più' in generale lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree aperte al pubblico che comportano l'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, ecc...) è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 20.00, nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, comunque nel rispetto dei limiti di legge.
2. Lo svolgimento di tali attività fuori dal periodo sopraindicato è consentito, nei casi in cui la distanza fra l'edificio residenziale più vicino e l'impianto sia superiore a m 200 e per le attività automatiche di lavaggio già in essere, purché l'impianto sia chiuso in tunnel di insonorizzazione.
3. Le attività di cui al comma 1 di nuovo insediamento, devono essere collocate al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 200 m dalle stesse.

Art. 19 - Fuochi d'artificio

1. Le manifestazioni pirotecniche devono essere espressamente autorizzate dal servizio comunale competente, previa presentazione di richiesta da parte del soggetto titolare della manifestazione. L'accensione di fuochi d'artificio deve essere, comunque, effettuata a partire dalle ore 21.00 e non oltre le ore 24.00.

Art. 20 - Impianti tecnologici

1. Gli impianti tecnologici (ad es. gruppi di riscaldamento, refrigerazione, ventilazione e condizionamento) installati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non collocati all'interno di vani tecnici opportunamente insonorizzati, non dovranno produrre emissioni che comportino il superamento dei livelli di pressione sonora previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 21 - Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 22.00 alle ore 6.00, nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Art. 22 - Attività sportive rumorose

1. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, le attività sportive o ricreative rumorose, fra le quali motocross, go-kart, tiro a volo, sono ammesse esclusivamente in fasce orarie autorizzate dal Responsabile del Servizio interessato del Comune, tenuto conto della tipologia e degli insediamenti civili interessati dallo svolgimento di tali attività.

Art. 23 - Altre attività rumorose

1. Fatto salvo quanto stabilito dal Codice civile e dal Codice penale, sono vietate le grida e gli urli inconsulti, i giochi ed i mestieri girovaghi particolarmente rumorosi, l'uso, oltre i limiti della normale tollerabilità o con disturbo della quiete pubblica o del pubblico riposo, di strumenti musicali ovvero di strumenti radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc..
2. Nelle abitazioni le sorgenti sonore (apparecchi radio, televisori, impianti stereo e simili, nonché elettrodomestici) non devono arrecare disturbo al vicinato, in particolare i suoni e/o rumori non devono propagarsi all'esterno o garantire dopo le ore 22.00 e fino alle ore 8.00; tale limitazione viene estesa anche:

→ dalle ore 13.00 alle ore 16.00, nel periodo 1 aprile al 30 settembre;

→ dalle 13.00 alle ore 15.00, nel restante periodo.

I medesimi obblighi sono estesi a tutti coloro che usano simili strumenti o apparecchi portatili o installati su veicoli.

3. Chi nella propria abitazione faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali negli orari di cui al comma 2 del presente articolo, a meno che il locale non sia dotato di speciale insonorizzazione atta a garantire l'assenza in altre unità abitative di immissioni sonore apprezzabili da attestarsi con certificazione rilasciata da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.
4. È vietato istigare gli strepiti di animali, come l'abbaiare dei cani, o non cercare di impedirli comunque nel massimo rispetto degli animali stessi.
5. Per le violazioni di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana.

TITOLO V - SOSPENSIONE/REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 24 - Sospensioni, revoche

1. Il ripetuto mancato rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento e dei limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 comporta l'immediata sospensione dell'attività rumorosa e la revoca della licenza/autorizzazione d'esercizio attività, fino all'avvenuto adeguamento ai limiti massimi previsti dalla normativa vigente.

TITOLO V - SANZIONI

Art. 25 - Sanzioni amministrative

1. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente regolamento prevede l'applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 10 della L. 447/95 e della L.R. 10 maggio 1999 n. 21 e succ. mod. ed integrazioni.
2. Le violazioni alle disposizioni di Regolamenti Comunali, saranno assoggettate alle sanzioni previste dai rispettivi regolamenti.

Art. 26 - Sanzioni penali

1. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 del Codice Penale, oltre a quanto previsto dall'art. 650 del codice penale e dagli articoli 844 e 2043 del Codice Civile, per la mancata osservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità sanitaria per ragioni di igiene.

Art. 27 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale e generale, alla Polizia Locale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. Ai sensi della L.R. 10 maggio 1999 n. 21, per le funzioni e verifiche tecniche di controllo di propria competenza il Comune si avvale del Dipartimento A.R.P.A.V. competente per il territorio.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 - Disturbo della quiete pubblica

1. Ad eccezione di quanto previsto dal presente regolamento, sono vietati di norma tutti i rumori che possono arrecare disturbo alla quiete pubblica.
2. Nelle civili abitazioni devono essere evitati rumori che possano provocare disturbo alle persone. Tra i rumori da evitare rimangono compresi quelli derivanti dall'utilizzo di condizionatori, frigoriferi, autoclavi, caldaie, ascensori, impianti tecnologici in genere; a tale limitazione è pure soggetto l'utilizzo di strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.
3. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altro, il riposo o le occupazioni dei cittadini.
4. Di norma, per i pubblici esercizi ed i circoli privati, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è consentito l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili, previa autorizzazione comunale ed assenso dell'assemblea condominiale dei privati residenti. Il titolo autorizzativo sarà altresì rilasciato su presentazione di apposita documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento Acustico, che attesti che le emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale.
5. Per i luoghi di intrattenimento danzante, di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi sono fatte salve tutte le disposizioni previste dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n.215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi".
6. È vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore "a tutto gas", provocando rumori, scoppi e rumori inutili. Sono inoltre stabiliti i seguenti divieti:
 - fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
 - attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
 - eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
 - trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
 - utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;

- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.
- 7. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc...

Art. 29 - Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono implicitamente abrogate tutte le norme regolamentari e/o contenute nei provvedimenti comunali vigenti che risultano incompatibili con le previsioni contenute nel presente Regolamento.